

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 28/08/2012

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1547

Terme di S. Cesarea SpA - Indirizzi per la partecipazione all'assemblea straordinaria e ordinaria.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli, confermata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, riferisce quanto segue:

la Regione Puglia partecipa al capitale sociale della Società "Terme di S. Cesarea SpA" con una quota azionaria pari al 50,49%.

Attualmente, la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti di cui 3, compreso il Presidente, sono di designazione regionale. L'organo di controllo è composto da 3 membri di cui 2 - tra cui il Presidente - sono di designazione regionale.

L'ultima Assemblea si è tenuta il 27 aprile u.s. L'Ordine del Giorno era il seguente:

- Approvazione bilancio al 31.12.2011;
- Rinnovo organi sociali e determinazione compensi;
- Rinnovo incaricato del controllo contabile e determinazioni compensi.

Il bilancio al 31.12.2011 ha chiuso con una perdita pari a Euro 423.614,00 prima delle imposte ed il Consiglio di Amministrazione ha proposto di coprirla utilizzando il fondo di riserva di rivalutazione. In rappresentanza della Regione è stata conferita delega al Dirigente del Servizio Controlli con il seguente mandato:

- approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2011 e le relative relazioni;
- richiedere il rinvio della trattazione degli argomenti di cui ai punti 2 e 3 (nomina del Consiglio di Amministrazione e Nomina del Collegio Sindacale) dell'Ordine del Giorno, dandosi atto che il suddetto rinvio dovrà tener conto del termine di cui all'art.3 del D.L. n. 293/1994 convertito in Legge n. 444/1994 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi". Tanto, in ragione della recente evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di Società a partecipazione pubblica anche sotto il profilo del contenimento della spesa che impone una pausa di riflessione anche in merito alla composizione dell'organo di amministrazione.

Con nota prot. n. 190P del 5 luglio 2012 l'Assemblea è stata convocata per il 20 luglio 2012 alle ore 10,30 con il seguente Ordine del Giorno:

# PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche degli artt. 5, 11, 13 dello Statuto e delle altre norme statutarie eventualmente collegate

#### PARTE ORDINARIA

- 1) Nomina degli organi sociali e relativi compensi
- 2) Affitto ramo d'azienda Bagno Marino Archi

Con nota prot. n. 196/P del 20 luglio 2012, a seguito di richiesta di rinvio da parte della Regione Puglia per approfondimenti tecnici (nota prot. n. AOO\_170/1253 del 19 luglio 2012), l'Assemblea veniva rinviata al 2 agosto 2012, stesso orario, stessa sede e medesimo ordine del giorno. Tanto considerato, si premette quanto di seguito:

- 1) La situazione della Società certamente rispecchia lo scenario che interessa il comparto produttivo termale che da qualche anno affronta una situazione di declino che in molti casi viene fronteggiata con l'offerta di nuovi servizi (in particolare quelli legati al fitness ed al benessere). Lo stato di crisi risulta oggi ancora più accentuato dalle generali condizioni sfavorevoli che interessano l'intera economia. In tal senso il rapporto sul sistema termale in Italia di Federterme-Confindustria, sottolinea che "i bilanci delle imprese termali continuano a soffrire perché registrano inesorabilmente gli effetti negativi dei ritardi dei pagamenti delle cure termali e quelli dei mancati adeguamenti delle convenzioni, ferme da anni. Serve con urgenza un lavoro di confronto fra le istituzioni ai vari livelli per evitare il rischio dell'aggravarsi di una crisi del settore". "I comuni termali sono oltre 170; il comparto conta oggi circa 16mila lavoratori. Si stima che il giro d'affari annuale del settore sia di circa 500 milioni. Un numero crescente di italiani mostra interesse per i 378 poli termali italiani e nelle strutture ricettive delle località termali crescono i nuovi clienti, ma serve un tavolo con il Governo per consolidare il settore".
- 2) La Società in parola, analogamente a quanto già avvenuto per le Società di trasporto pubblico locale e per le stesse motivazioni, dovrebbe essere oggetto di dismissione da parte della Regione alla luce delle vigenti disposizioni nazionali. Tuttavia, trattandosi anche in questo caso di Società che svolge un'attività di fondamentale importanza per lo sviluppo di un'area territoriale per la quale la gestione del patrimonio termale costituisce un fattore assolutamente rilevante, le eventuali decisioni in merito dovranno essere adottate con procedure e metodi atti alla salvaguardia ed alla garanzia del mantenimento delle condizioni di equilibrio socio-economico ed occupazionale. A tale proposito, si evidenzia che da parte di altri due soci pubblici (Comune di Minervino di Lecce, Comune di S. Cesarea Terme) sono già state recentemente effettuate parziali dismissioni di modestissima entità rispettivamente pari ad 1 azione su 7 ed a 4.730 azioni su 94.626) che hanno visto così l'ingresso nella compagine sociale di soggetti privati oltre che di altre due Amministrazioni Comunali (Poggiardo e Castro). Va evidenziato che, in entrambi i casi, le azioni sono state cedute per un valore nettamente superiore al valore nominale (il Comune di S. Cesarea ha fissato come prezzo base Euro 975,00 ad azione mentre il Comune di Minervino di Lecce ha ceduto un'azione ad un valore di Euro 21.400,00 a fronte di un valore nominale di Euro 40,81).
- 3) Lo Statuto della Società, del quale vengono proposte modifiche statutarie presenta nella versione attuale vincoli che non si giustificano in ragione delle finalità proprie della Società: in particolare, l'art. 7 per l'Assemblea ordinaria e l'art. 11 per quella straordinaria prevede il voto favorevole da parte di una maggioranza quasi totalitaria (pari ai quattro quinti del capitale) circostanza che di fatto "ingessa" la Società e che sicuramente non favorirebbe l'interesse di un soggetto privato che fosse potenzialmente interessato ad acquisire quote azionarie significative per poter deliberare in merito a numerosi argomenti.
- 4) Alla luce dei recenti orientamenti di legge in materia di società a partecipazione pubblica e di contenimento della spesa appare opportuno anche intervenire sulla composizione numerica degli organi di amministrazione, con particolare riferimento alla scelta di un Amministratore Unico. Tale possibilità, però, passa attraverso una modifica allo statuto che attualmente non prevede tale figura. Va comunque osservato che una scelta in tal senso, seppure comporterebbe un risparmio di risorse ed una gestione più coordinata ed immediata non costituirebbe, tuttavia, elemento risolutivo delle problematiche inerenti la gestione della società connesse alla crisi del settore ed alla attuale marcata stagionalità dell'attività.

Dette circostanze risultano ulteriormente appesantite dagli ostacoli posti dall'attuale statuto.

- 5) Un percorso di riorganizzazione gestionale della Società è espresso anche dal socio Comune di S. Cesarea nella nota prot. 2310 del 5 aprile 2012, con la quale, tra altro, viene espressamente auspicata l'introduzione della figura dell'amministratore Unico "la cui istituzione consentirebbe una gestione dell'azienda più efficiente, efficace e snella e realizzerebbe immediati risparmi di risorse di non poco conto". Detto auspicio si traduce, in concreto, in una modifica dello Statuto che è stata riversata nella proposta di modifiche assunta dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta ai soci.
- 6) E' evidente che qualunque procedura di valorizzazione che volesse seriamente farsi carico della salvaguardia e del mantenimento dell'occupazione, tenendo conto del notevole valore aggiunto costituito dal patrimonio termale per l'area territoriale sul quale lo stesso insiste, non può che passare attraverso la dismissione da parte dei soci pubblici delle quote detenute non "per fare cassa" ma per agevolare l'acquisizione del capitale da parte di un azionariato imprenditoriale che porti nuove risorse e adeguato know how, linfa vitale sotto il profilo strategico e gestionale. In questo contesto, le modifiche allo statuto si pongono come requisito essenziale ed indispensabile per consentire l'apertura della Società ed il posizionamento della stessa sul mercato competitivo. In tale contesto, tuttavia, l'atteggiamento del socio Comune di S. Cesarea parrebbe appalesare ipotesi di conflitto d'interesse nei confronti della Società: circostanza recente, e di non poco rilievo, è l'opposizione del Comune al rinnovo della concessione rilasciata alla Società con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n. 64 del 19 luglio 2011, atto che è stato annullato con Sentenza del TAR Lecce (n. 721/2012) cui ha fatto seguito Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2784 del 13/07/2012, che ha sospeso la sentenza del tribunale di 1° grado. In attesa del giudizio sul merito, fissato per la data del 14 dicembre p.v., sotto il profilo societario appare quanto meno inconsueta una iniziativa del genere da parte di un socio che possieda una partecipazione azionaria evidentemente rilevante, aggirandosi, anche dopo le cessioni su indicate, intorno al 47%. Risulta di tutta evidenza che, oltre al possibile danno in termini operativi, per la Società si determina un aggravio economico determinato dal dover sostenere i costi del contenzioso. L'atteggiamento ostruzionistico del Comune di Santa Cesarea si pone peraltro come un ostacolo non solo rispetto allo svolgimento delle attività sociali, ma anche rispetto al sviluppo dell'attività di impresa ed alla connessa filiera sul territorio. E' di tutta evidenza, infatti, che nessun soggetto imprenditoriale acquisterebbe una partecipazione - seppure di maggioranza - in un simile contesto, per di più con uno Statuto i cui contenuti di fatto si pongono come una barriera ad una dinamica ed efficiente gestione di tipo aziendale.
- 7) È altresì necessario evidenziare che la problematica di che trattasi si colloca in un più ampio contesto regolato dalle vigenti disposizioni in base alle quali i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e fra questi il Comune di Santa Cesarea Terme, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, sono tenuti entro il 31 dicembre 2012 a cedere le partecipazioni detenute in società, fatti salvi i casi indicati dalla normativa stessa e nei quali certamente non rientra la Società Terme di S. Cesarea i cui bilanci chiudono ormai da diversi anni in perdita.

Tanto premesso, relativamente all'argomento iscritto alla Parte straordinaria dell'Ordine del Giorno "Modifiche degli artt. 5, 11, 13 dello Statuto e delle altre norme statutarie eventualmente collegate", le proposte dal Consiglio di Amministrazione della Società attengono:

a) Art. 5 Eliminazione dal 2° all'ultimo comma.

Dal 2° all'ultimo comma dello statuto attualmente vigente sono descritte le procedure di prelazione. La eliminazione dei commi successivi al primo si ritiene necessaria al fine di agevolare l'interesse economico dei soci nella dismissione delle partecipazioni.

b) Art. 7 Eliminazione da comma 9 a comma 13

L'eliminazione del comma 9 scaturisce dall'esigenza di evitare che per alcune deliberazioni specifiche sia necessario un quorum deliberativo eccessivamente alto (4/5) che da un lato di fatto limita l'attività gestoria dell'organo di amministrazione, dall'altro rende di difficile trattazione e deliberazione le specifiche apposite materie.

Le altre eliminazioni - collegate a quella sopra indicata - sono determinate dalla necessità di ristabilire equilibrio tra le competenze dell'Assemblea degli azionisti e quelle dell'organo amministrativo cui spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'eliminazione dei comma 11 e 12 si pone in relazione alla proposta di nuova formulazione rispetto a nomine/designazioni effettuate da Amministrazioni pubbliche socie introdotta nel successivo art. 13.

c) Art. 11 Eliminazione del comma 2

L'eliminazione del comma 2 è funzionale a cassare l'attuale quorum deliberativo (voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale) per deliberazioni relative a: modifiche dell'oggetto sociale

proroga o scioglimento anticipato della società

aumento o riduzione del capitale sociale oltre i casi prescritti dalla legge ogni cambiamento dello statuto sociale.

d) Art. 13: Modifica del comma 2 come di seguito riportato:

"La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. I Consiglieri di Amministrazione, una volta eletti, sono rieleggibili per non più di due volte consecutive e cessano lo loro funzione con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Nel caso in cui lo Stato o Enti pubblici detengano partecipazioni al capitale sociale, agli stessi spetterà, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., la designazione di componenti del Consiglio di amministrazione in proporzione alla quota di capitale detenuta".

Le modifiche sono funzionali da un lato ad introdurre la figura dell'amministratore unico; dall'altro a rendere le norme statutarie più corrispondenti con le disposizioni del codice civile. Sotto il primo aspetto è utile segnalare che la reintroduzione della figura dell'amministratore unico deve essere vista oltre che come una possibilità di scelta anche come una possibilità di uniformare la gestione a criteri di economicità e di riduzione dei costi. Sotto il secondo aspetto, innanzitutto si procede alla eliminazione dei riferimenti all'art. 2450 cod. civ. oramai obsoleto in quanto abrogato già prima dell'ultima modifica statutaria, in seguito a procedura di infrazione comunitaria (Proc. infr. N. 2104/2006); in secondo luogo si riformula la riserva statutaria di designazione/nomina dei componenti del consiglio di amministrazione estendendola a tutti gli enti pubblici e non solo - come sino ad ora - al Comune di Santa Cesarea Terme. Modifica del comma 3 come di seguito riportato:

"Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato ovvero ad un Comitato esecutivo, determinandone, sentito il parere del collegio sindacale, il compenso". Attraverso la modifica del terzo comma si attribuisce la competenza della nomina degli organi delegati - amministratore delegato e comitato esecutivo - all'organo di amministrazione, cui spetta pure ai sensi del codice civile la determinazione del relativo compenso.

Eliminazione comma 5, 6, 7

e) Art. 14: proposta di modifica all'unico comma come di seguito:

"Gli emolumenti e quant'altro a qualsiasi titolo spettante agli Amministratori, ai Sindaci ed agli incaricati del controllo contabile sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della loro nomina".

Il comma è stato modificato eliminando la previsione che faccia capo all'Assemblea la determinazione del compenso di un eventuale Amministratore Delegato che, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma cod. civ. "è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale".

f) Art. 17: Comma 1

La proposta, in coerenza con le altre, consiste nell'inserimento della specificazione che la rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico, se nominato.

Comma 2

La proposta, in coerenza con le altre, consiste nell'eliminazione del conferimento del potere di firma da parte dell'Assemblea nel caso di Amministratori delegati.

g) Art. 18

Si propone la seguente modifica dell'articolo:

- "1. La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Nel caso in cui lo Stato o Enti pubblici detengano partecipazioni al capitale sociale, agli stessi spetterà, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., la designazione di componenti del Collegio Sindacale in proporzione alla quota di capitale detenuta.
- 2. Il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
- 3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci scelto tra i Sindaci Effettivi.
- 4. Per quanto attiene ai compiti, ai doveri, ai poteri, alle responsabilità, alla cessazione, alle retribuzioni e alla sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge regolanti la materia e le disposizioni di cui all'art.14 del presente statuto.
- 5. La funzione del controllo contabile della società può essere affidata al collegio sindacale che, in tal caso, ai sensi dell'art.2409-bis del codice civile dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia tenuto per il tramite del Registro Revisori Legali s.r.l.
- 6. In alternativa l'Assemblea dei soci con delibera da assumersi contestualmente alla approvazione del bilancio di esercizio può affidare la funzione di controllo contabile ad un revisore od una società di revisione iscritti nel registro dei revisori presso il Ministero della Giustizia, per un periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta."

Le modifiche proposte all'art. 18 sono coerenti con le modifiche apportate alla nomina/designazione dei componenti dell'organo di amministrazione.

Considerata la sopra indicata esigenza di rendere meno bloccante, più attuale e soprattutto più funzionale lo Statuto, anche in considerazione dell'attività tipica della Società ed in vista di un possibile avvio del procedimento di dismissione atto a favorire l'ingresso nella compagine sociale di soggetti imprenditoriali, in ossequio delle vigenti disposizioni in materia, si propone di approvare le sopra indicate modifiche, dando mandato a chi rappresenterà la Regione Puglia in Assemblea ad esprimere voto favorevole. In tale contesto, si ritiene che il rappresentante della Regione in Assemblea debba anche rilevare come l'eventuale mancata modifica dello statuto, in uno con la posizione assunta dal socio Comune di S. Cesarea nei confronti della Società, determinino una situazione che impedisce qualsiasi intervento volto al recupero operativo e economico/finanziario della stessa, ivi compresa la scelta da parte del socio di maggioranza di esercitare il proprio diritto di valorizzazione che, al fine di salvaguardare le condizioni socio-economiche ed occupazionali dell'area territoriale di riferimento, si ritiene vada impostato secondo logiche finalizzate a conferire valore aggiunto alla Società. In questo contesto, va anche richiamato l'obbligo di legge che impone ai Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di dismettere le partecipazioni societarie.

Per quanto attiene alla Parte ordinaria dell'Ordine del Giorno e con riferimento all'argomento "Nomina degli organi sociali e relativi compensi", occorre assumere decisioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione). A tale proposito si ritiene che l'orientamento debba essere, nel caso si proceda alle modifiche statutarie, quello di individuazione di un Amministratore Unico o, non intervenendo le suddette modifiche, per un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione Puglia e due dal Comune di S. Cesarea.

Ad oggi, quindi, considerato che le determinazioni in merito sono indissolubilmente connesse con le determinazioni che saranno assunte in sede di Assemblea straordinaria (che si deve pronunciare con il

quorum deliberativo dei quattro/quinti del capitale sociale), è necessario prevedere entrambe le possibilità.

In questo quadro, laddove l'art. 13 venisse modificato, si propone di designare quale Amministratore Unico della Società il Sig. SERRA SALVATORE, nato a RACALE (LE), il 21/04/1969, residente in RACALE (LE), codice fiscale SRR SVT 69D21 H147P.

Nel caso in cui non intervenisse la modifica statutaria, si ritiene che la Regione Puglia debba orientarsi ed esprimere proposta in tal senso in Assemblea, per un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti, rispetto alla quale ipotesi si propone di designare:

il Sig. SERRA SALVATORE, nato a RACALE (LE), il 21/04/1969, residente in RACALE (LE), codice fiscale SRR SVT 69D21 H147P, cui attribuire la funzione di Presidente;

il Sig. MARIANO ALESSANDRO, nato a SANTA CESAREA TERME (LE) il 06/09/1967, residente in SANTA CESAREA TERME (LE), codice fiscale MRN LSN 67P06I 172V, Consigliere di Amministrazione;

il Sig. ASTORE SILVIO MARIA, nato a POGGIARDO (LE), il 11/09/1955, residente in POGGIARDO (LE), codice fiscale STR SVM 55P11 G751Z, Consigliere di Amministrazione.

La durata dell'organo di amministrazione è fissata in tre esercizi ed avrà termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

Per quanto attiene ai compensi, sempre in ragione delle vigenti disposizioni in materia di Società a partecipazione pubblica e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, si propone di procedere all'eliminazione dei gettoni di presenza attualmente riconosciuti. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, 2° comma della L.R. n. 1/2011, va operata la riduzione del 10% del compenso erogato ai componenti del precedente organo amministrativo. In questo contesto, si propone di fissare il compenso annuo dell'eventuale Amministratore Unico nella misura di Euro 10.800,00 omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta, calcolato sulla base del compenso percepito dal Presidente uscente.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, si propone di fissare il compenso annuo del Presidente nella misura di Euro 10.800,00 omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta, calcolato sulla base del compenso percepito dal Presidente uscente, ed il compenso annuo dei Consiglieri di Amministrazione nella misura di Euro 6.750,00 calcolato sulla base del compenso percepito dai Consiglieri uscenti; Anche in questo caso, e per le analoghe motivazioni richiamate per l'Amministratore Unico, si propone di procedere all'eliminazione dei gettoni di presenza.

Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale si propone di designare il Sig. RAPANA GIOVANNI, nato a LECCE, il 27/04/1961, residente in LECCE, codice fiscale RPN GNN 61D27E05A, iscritto all'albo dei revisore dei conti, Presidente

il Sig. DELLA ROCCA AMLETO nato a TARANTO, il 06/09/1961, residente in MANDURIA (TA), codice fiscale DLL MLT 61M06 L049N, iscritto all'albo dei revisori dei conti, Sindaco effettivo;

il Sig. CAPOZZOLO BERNARDO, nato a Acquaviva delle Fonti (BA), il 20/11/1951, residente in ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), codice fiscale CPZ BNR 51S20 A048E, iscritto all'albo dei revisori dei conti, Sindaco supplente;

Il Collegio Sindacale durerà in carica per tre esercizi ed avrà termine con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

Per quanto attiene ai compensi, si propone di fissarli applicando la decurtazione del 10% - richiamandosi anche in questo caso il disposto dell'art. 8, comma 2° della L.R. n. 1/2011 - a quelli percepiti dal Collegio Sindacale uscente, fissandoli come di seguito specificati:

Presidente Collegio Sindacale: Euro 7.200,00 annui, omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e

Cassa se dovuta. Va specificato che al compenso si aggiungono Euro 3.600,00 annui lordi per l'attività di controllo contabile ex art. 2409 ter cod. civ. ed Euro 900,00 annui lordi per la sottoscrizione del modello Unico e del modello 770. Anche a tali voci è stata applicata la suddetta decurtazione;

Sindaco effettivo: Euro 4.500,00 annui lordi (compenso). Va specificato che al compenso si aggiungono Euro 2.250,00 annui lordi per l'attività di controllo contabile ex art. 2409 ter cod. civ. ed Euro 630,00 annui lordi per la sottoscrizione del modello Unico e del modello 770. Anche a tali voci è stata applicata la suddetta decurtazione;

Per le motivazioni già espresse con riferimento all'organo di amministrazione, anche al Collegio Sindacale si propone di non riconoscere l'erogazione di gettoni di presenza.

Con riferimento all'argomento "Affitto ramo d'azienda Bagno Marino Archi", dalla documentazione prodotta dalla Società si evince:

- per un verso un contenzioso intercorrente tra Terme di S. Cesarea SpA, titolare di una Concessione Demaniale Marittima denominata "Mare Piccolo ed Archi" e la ditta cui la stessa Società ha affidato la gestione finalizzato allo sfratto dell'affittuario moroso avendo dal 2009 non corrisposto i canoni annuali dovuti;
- per l'altro, l'opposizione (con controdeduzioni) al procedimento prot. 2797 del 30 aprile 2012 avviato dal Comune di S. Cesarea a seguito di richiesta da parte della suddetta ditta affidataria della gestione di voltura della Concessione Demaniale Marittima in parola.

Si ritiene che tale argomento sia stato iscritto all'Ordine del Giorno in quanto attualmente lo Statuto, all'art. 7 comma 13 prevede che l'Assemblea ordinaria emani direttive in ordine alla locazione, l'affitto e la concessione in uso anche gratuita di beni immobili e di azienda. Come sopra specificato, di tale comma nel contesto delle modifiche statutarie si propone l'eliminazione, sulla base del principio civilistico che vede il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico investito dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Già in precedenti occasioni, il socio Regione Puglia chiamato in Assemblea ad esprimersi in ordine a vicende analoghe aveva rappresentato che in base alle norme civilistiche è il Consiglio di Amministrazione - investito per legge dell'ordinaria e straordinaria amministrazione - l'organo deputato ad interessarsi e decidere in merito a fattispecie di natura gestionale. Sicchè, anche rispetto all'argomento iscritto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 2 agosto p.v., nessuna determinazione si ritiene debba essere assunta dall'Assemblea. In questo quadro, si propone che ci si limiti solo prendere atto di una comunicazione che gli amministratori rendono ai soci.

#### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettere a) e d) della L.R. 7/1997.

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
- di partecipare all'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società Terme di S. Cesarea SpA convocata per il 2 agosto luglio 2012 alle ore 10,30;
- di conferire al Presidente o suo delegato il seguente mandato:

#### PARTE STRAODINARIA

Modifiche degli artt. 5 - 11 - 13 dello Statuto e delle altre norme statutarie eventualmente collegate

- esprimere voto favorevole in merito alle proposte di modifiche statutarie relative agli artt. 5, 7, 11, 13, 14, 17, 18 così come riportate in narrativa;
- rilevare come l'eventuale mancata modifica dello statuto, in uno con la posizione assunta dal socio Comune di S. Cesarea nei confronti della Società, determinino una situazione che impedisce qualsiasi intervento volto al recupero operativo e economico/finanziario della stessa, ivi compresa la scelta da parte del socio di maggioranza di esercitare il proprio diritto di dismissione che, al fine di salvaguardare le condizioni socio- economiche ed occupazionali dell'area territoriale di riferimento, si ritiene vada impostato secondo logiche finalizzate a conferire valore aggiunto alla Società. In questo contesto, richiamare anche l'obbligo di legge che impone ai Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di dismettere le partecipazioni societarie.

## PARTE ORDINARIA

Nomina degli organi sociali e relativi compensi

1) nel caso in cui intervenga la modifica statutaria che introduce la figura dell'Amministratore Unico, di designare quale Amministratore Unico della Società il Sig. SERRA SALVATORE, nato a RACALE (LE), il 21/04/1969, residente in RACALE (LE), codice fiscale SRR SVT 69D21 H147P.

Nel caso in cui non intervenisse la modifica statutaria, si ritiene che la Regione Puglia debba orientarsi ed esprimere proposta in tal senso in Assemblea, per un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti, rispetto alla quale ipotesi si propone di designare:

- il Sig. SERRA SALVATORE, nato a RACALE (LE), il 21/04/1969, residente in RACALE (LE), codice fiscale SRR SVT 69D21 H147P, cui attribuire la funzione di Presidente;
- il Sig. MARIANO ALESSANDRO, nato a SANTA CESAREA TERME (LE) il 06/09/1967, residente in SANTA CESAREA TERME (LE), codice fiscale MRN LSN 67P06I 172V, Consigliere di Amministrazione:
- il Sig. ASTORE SILVIO MARIA, nato a POGGIARDO (LE), il 11/09/1955, residente in POGGIARDO (LE), codice fiscale STR SVM 55P11 G751Z, Consigliere di Amministrazione;
- 2) di fissare la durata in carica dell'organo di amministrazione in tre esercizi con termine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- 3) con riferimento ai compensi, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di Società a partecipazione pubblica e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ed in applicazione dell'art. 8, 2° comma della L.R. n. 1/2011, di proporre, esprimendo conseguentemente voto favorevole, la fissazione del compenso annuo dell'eventuale Amministratore Unico nella misura di Euro 10.800,00 omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta; di non riconoscere l'erogazione di gettoni di presenza;

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, di proporre, esprimendo conseguentemente voto favorevole, la fissazione del compenso annuo del Presidente nella misura di Euro 10.800,00 omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e

tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta, ed il compenso annuo dei Consiglieri di Amministrazione nella misura di Euro 6.750,00 omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta; di non riconoscere l'erogazione di gettoni di presenza.

- 4) Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale si propone di designare, esprimendo conseguentemente voto favorevole, il Sig. RAPANA GIOVANNI, nato a LECCE, il 27/04/1961, residente in LECCE, codice fiscale RPN GNN 61D27E05A, iscritto all'albo dei revisore dei conti, Presidente
- il Sig. DELLA ROCCA AMLETO nato a TARANTO, il 06/09/1961, residente in MANDURIA (TA), codice fiscale DLLMLT61M06L049N, iscritto all'albo dei revisori dei conti, Sindaco effettivo;
- il Sig. CAPOZZOLO BERNARDO, nato a Acquaviva delle Fonti (BA), il 20/11/1951, residente in ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), codice fiscale CPZ BNR 51S20 A048E, iscritto all'albo dei revisori dei conti, Sindaco supplente;
- 5) di fissare la durata in carica del Collegio Sindacale in tre esercizi con termine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- 6) con riferimento ai compensi, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di Società a partecipazione pubblica e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ed in applicazione dell'art. 8, 2° comma della L.R. n. 1/2011, di proporre, esprimendo conseguentemente voto favorevole, la fissazione dei compensi annui del Collegio Sindacale come di seguito specificato:

Presidente Collegio Sindacale: Euro 7.200,00 annui, omnicomprensivo anche delle spese per raggiungere la sede sociale, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta. Si da atto che al compenso si aggiungono Euro 3.600,00 annui lordi per l'attività di controllo contabile ex art. 2409 ter cod. civ. ed Euro 900,00 annui lordi per la sottoscrizione del modello Unico e del modello 770;

Sindaci effettivi: Euro 4.500,00 annui lordi (compenso). Si da atto che al compenso si aggiungono Euro 2.250,00 annui lordi per l'attività di controllo contabile ex art. 2409 ter cod. civ. ed Euro 630,00 annui lordi per la sottoscrizione del modello Unico e del modello 770.

Anche nel caso del Collegio Sindacale, di non riconoscere l'erogazione di gettoni di presenza.

Affitto ramo d'azienda Bagno Marino Archi

di prendere atto della fattispecie così come comunicata, dichiarando contestualmente che il socio Regione Puglia, già in passato chiamato in Assemblea ad esprimersi in ordine a vicende analoghe, aveva rappresentato che in base alle vigenti norme civilistiche è il Consiglio di Amministrazione - investito per legge dell'ordinaria e straordinaria amministrazione - l'organo deputato ad interessarsi e decidere in merito a fattispecie di natura gestionale;

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta II Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola